

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

PARERE N. 9 /2008

composta dai seguenti magistrati:

Cons. Francesco Amabile	Presidente f.f.
Cons. Raffaele Del Grosso	
Cons. Corradino Corrado	relatore
I Ref. Francesco Uccello	
I Ref. Laura Cafasso	

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento 16 giugno 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTE le note con prot. n.6949 del 23 aprile 2008 e n.7864 del 12 maggio 2008, con cui il Sindaco del Comune di Solofra (Av) ha richiesto a questa Sezione parere ai sensi dell'art. 7, comma, 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione n. 19/2008 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

UDITO il relatore Consigliere Corradino Corrado;

PREMESSO:

Con le note sopra citate il Sindaco del comune di Solofra (Av) ha fatto richiesta di conoscere il parere di questa Sezione in merito alla possibilità, da parte dei creditori dell'Ente locale, di effettuare il pignoramento di somme presso un soggetto diverso dal Tesoriere comunale stante il disposto dell'art. 159 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/8/2000 n. 267 secondo cui il pignoramento può essere effettuato "...esclusivamente nei confronti del Tesoriere comunale..".

Riferisce al riguardo il predetto Sindaco che in passato alcune procedure esecutive sono state avviate "...presso Istituti diversi dal Tesoriere, con notevole aggravio di costi per spese legali...".

CONSIDERATO:

In via preliminare va verificato da parte della Sezione l'ammissibilità della richiesta di parere sia sotto il profilo soggettivo, ossia della legittimazione del soggetto proponente, sia sotto il profilo oggettivo avuto riguardo all'attinenza del parere richiesto alle materie di contabilità pubblica.

Sotto il profilo soggettivo, ricorda la Sezione che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede che gli Enti Locali possano chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti *"....di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali...."*.

Riguardo a tale punto, ritiene la Sezione non esservi motivo per discostarsi dall'orientamento sin qui seguito da tutte le Sezioni regionali di controllo, secondo cui la mancata costituzione di detto Organismo – come nel caso della Regione Campania, il cui Statuto, che lo prevede e disciplina, non è stato ancora approvato in via definitiva – non può costituire motivo di preclusione per l'esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli Enti Locali ed alla stessa Regione.

Nelle more dell'istituzione del predetto Organismo nella regione Campania, pertanto, la Sezione ha costantemente ritenuto che gli Enti territoriali possano avanzare direttamente le istanze tramite i propri organi muniti di rappresentanza legale esterna.

Pertanto, nella fattispecie, la richiesta, in quanto formulata dal Sindaco, organo munito della rappresentanza legale esterna del Comune - ai sensi dell'art. 50 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 - è da ritenere ammissibile sotto il profilo soggettivo.

Sotto il profilo oggettivo, avuto riguardo alla attinenza del parere di cui trattasi allo specifico ambito attribuito alla funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo, non sussiste alcun dubbio che esso rientri nella materia della contabilità pubblica e sia, dunque, da ritenere ammissibile ai sensi della norma sopra richiamata, atteso che riguarda l'interpretazione di norme che presiedono alla corretta gestione finanziaria e patrimoniale degli Enti pubblici e che tutelano gli equilibri economico-finanziari degli stessi enti.

Ciò posto, la risposta al quesito proposto va ricercato nelle disposizioni previste dall'art. 159 del T.U.E.L. 18- 8-2000 n. 267 che reca -come da rubrica - "norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali", cioè regolatrici del procedimento attraverso il quale i creditori degli EE.LL. possono conseguire la realizzazione coattiva dei propri crediti attraverso l'espropriazione di somme di denaro.

Il menzionato articolo stabilisce, al primo comma, che *".... non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriери..."*. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

La prima parte della norma in discorso stabilisce che i creditori possono aggredire soltanto le somme disponibili giacenti presso il tesoriere degli enti. Ciò vale ad escludere il pignoramento presso terzi e, in particolare, presso i debitori del proprio debitore e cioè

i crediti che l'ente locale vanta nei confronti dei propri contribuenti o degli utenti o fruitori dei servizi pubblici.

La seconda parte della norma dispone l'inefficacia degli atti di espropriazione che hanno per oggetto beni che non si trovino presso il tesoriere.

Con tale disposizione il legislatore ha inteso eliminare le incertezze derivanti dalla presenza del sistema della tesoreria unica, individuando nella figura del Tesoriere dell'ente locale il terzo debitore di cui all'art. dell'art. 543 c. p. c. ai fini del pignoramento del denaro, dei titoli e dei valori dell'Ente affidati alla sua gestione contabile.

Come emerge dalla lettura del testo legislativo, il principio sopra descritto ha lo scopo precipuo di preservare gli equilibri finanziari e di bilancio degli enti locali in quanto solo il tesoriere dell'ente, che ha una visione complessiva ed unitaria del bilancio e dei suoi equilibri in termini di cassa, è in grado di assicurare, tra l'altro, il rispetto delle limitazioni previste dal comma 2 dello stesso art. 159 T.U.E.L. che stabilisce la non escutibilità, in ragione della specificità della posizione della pubblica amministrazione, di determinate risorse finanziarie destinate al perseguimento di finalità di interesse pubblico, tassativamente elencate dallo stesso comma, proprie dell'ente esecutato.

In conclusione, ritiene la Sezione che in virtù delle richiamate normative, che non contempla eccezioni di sorta, non vi sia la possibilità per i creditori di un Ente locale di procedere al pignoramento di somme dell'ente presso soggetti diversi dal Tesoriere dell'Ente.

P.Q.M.

nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione in ordine alle citate richieste proposte dal Sindaco del comune di Solofra (Av)

ORDINA

che copia della presente deliberazione venga trasmessa - per il tramite del Dirigente del Servizio di supporto - al Sindaco del richiamato Comune.

Così deliberato in Napoli nella Camera di Consiglio del 1 luglio 2008

Il relatore

f.to dott. Corradino Corrado

Il Presidente f.f.

f.to dott. Francesco Amabile

Depositata in segreteria in data il 1 luglio 2008

Il Dirigente del Servizio di supporto

f.to dott. Giuseppe Volpe